



Comune di Aprica

Provincia di Sondrio

Mail: tributi@comune.aprica.so.it

Posta certificata: protocollo.aprica@cert.provincia.so.it

AUTOCERTIFICAZIONE DI INAGIBILITA' DEL FABBRICATO

Dichiarazione sostitutiva ai sensi art.47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445

Il/La sottoscritto/a _____

C.F. _____

nato/a _____ il _____

e residente nel Comune di _____

in Via _____ n. _____

email _____ tel _____

consapevole che le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi sono puniti ai sensi del Codice Penale e delle leggi speciali in materia,

CHIEDE

di potere usufruire della riduzione del 50% dell'IMU ai sensi dell'art. 9 comma 1 lettera c) del vigente Regolamento Imu in relazione ai seguenti immobili, ubicati nel Comune di Aprica e identificati come di seguito:

FOGLIO	MAPPALE	SUB	% POSSESSO	TITOLO (proprietario,usufruttuario...)	INDIRIZZO

A tal fine DICHIARA

Che gli immobili indicati, ai sensi dell'art. 1, comma 747, lettera b), legge n. 160/2019, e dell'art. 10, del vigente Regolamento per l'applicazione della Imposta Municipale Propria – IMU si trovano in uno stato di

degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente) non superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria ma superabile unicamente attraverso interventi di restauro e risanamento conservativo e/o di ristrutturazione edilizia.

ALLEGA

1. Perizia del tecnico abilitato (facoltativa);
2. Documentazione fotografica (consigliata);
3. Ogni altra documentazione utile al riguardo, non in possesso dell'ufficio;

Il sottoscritto dichiara di aver visionato il regolamento IMU di cui si riporta estratto e l'informativa sulla privacy.

La presente dichiarazione può essere consegnata a mano presso l'Ufficio Tributi del Comune di Aprica oppure inviata tramite mail protocollo@comune.aprica.so.it o PEC: protocollo.aprica@cert.provincia.so.it

Letto, confermato e sottoscritto.

Data

Firma del dichiarante (per esteso e leggibile)

INFORMATIVA PRIVACY

Titolare del trattamento è il Comune di Aprica, Piazza Mario Negri scultore 23031 APRICA (SO), P.IVA 00110950144 email: tributi@comune.aprica.so.it – PEC: protocollo.aprica@cert.provincia.so.it. L'Ente tratterà i Suoi dati personali esclusivamente per le finalità istituzionali connesse al procedimento amministrativo, per l'esecuzione di compiti connessi all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il Titolare (art. 6 co. 1 lett. e Regolamento UE 2016/679), nonché per adempiere ad obblighi di legge (art. 6 co. 1 lett. c Regolamento UE 2016/679).

Nel rispetto dei limiti stabiliti dalla normativa in vigore, l'interessato potrà in qualsiasi momento esercitare i diritti previsti dagli artt. 15 e ss. Regolamento UE 2016/679 contattando direttamente il Titolare o Responsabile della protezione dei dati (Opiquad srl i cui dati sono reperibili sul sito istituzionale comunale).

ART. 9 RIDUZIONE DELLA BASE IMPONIBILE

Ai sensi dell'art. 1 comma 747 della Legge 160/2019, la base imponibile è ridotta del **50%**:

a) e b) omissis;

c) per fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, da allegare alla dichiarazione; in alternativa, il contribuente può presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 rispetto a quanto previsto nel comma precedente.

La riduzione decorre dalla data in cui è accertato dall'ufficio tecnico comunale, o da altra autorità o ufficio abilitato, lo stato di inagibilità o di inabitabilità, ovvero dalla data di presentazione della dichiarazione sostitutiva, in ogni caso a condizione che il fabbricato non sia utilizzato. La riduzione cessa con l'inizio dei lavori di risanamento edilizio ai sensi di quanto stabilito dall'art. 5, comma 6, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504;

ART. 10 CARATTERISTICHE DEI FABBRICATI INAGIBILI

Al fine dell'applicazione della riduzione del 50 per cento della base imponibile per i fabbricati inagibili o inabitabili di cui alla lettera c) del precedente articolo 9 deve sussistere una situazione di fatiscenza sopravvenuta.

In particolare, l'inagibilità od inabitabilità deve consistere in un degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente) non superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria ma superabile unicamente attraverso interventi di restauro e risanamento conservativo e/o di ristrutturazione edilizia, ai sensi dell'art. 31, comma 1, lett. c) e d), della legge 5 agosto 1978, n. 457, che detta norme per l'edilizia residenziale, ed ai sensi delle disposizioni contenute nel vigente strumento edilizio vigente e che, nel contempo, risultino diroccati, pericolanti e fatiscenti.

Deve essere accertata la concomitanza di:

a) gravi carenze statiche ove si accerti la presenza di gravi lesioni statiche delle strutture verticali (pilastri o murature perimetrali) e/o orizzontali (solai) ovvero delle scale o del tetto, con pericolo potenziale di crollo dell'edificio o di parte di esso anche per cause esterne concomitanti;

b) gravi carenze igienico sanitarie. Tale requisito non ricorre se per l'eliminazione delle carenze igienico sanitarie comunque rilevabili è sufficiente un intervento di manutenzione ordinaria o straordinaria così come definito dalla normativa provinciale vigente in materia urbanistico –edilizia.

c) edifici che per le loro caratteristiche intrinseche ed estrinseche di fatiscenza non siano compatibili all'uso per il quale erano destinati, quali la vetustà della costruzione accompagnata dalla mancanza delle parti ornamentali e di finitura del fabbricato (mancanza di infissi, di allaccio alle opere di urbanizzazione primaria, etc.);

Lo stato di inagibilità o inabitabilità sussiste anche nel caso di pericolo derivante da stati di calamità naturali (frana, alluvione, ecc.) che abbiano comportato l'emissione di un'ordinanza di evacuazione o sgombero da parte dell'autorità competente e fino alla revoca della stessa. Lo stato di inagibilità e la relativa agevolazione ai fini dell'IMU decorrono dalla data di emissione dell'ordinanza e a condizione che il fabbricato effettivamente non sia utilizzato nel medesimo periodo.

Il fabbricato può essere costituito da una o più unità immobiliari (unità immobiliari individuate secondo le vigenti procedure di accatastamento), anche con diversa destinazione d'uso, ove risulti inagibile o inabitabile l'intero fabbricato o le singole unità immobiliari. In quest'ultimo caso le riduzioni d'imposta dovranno essere applicate alle sole unità immobiliari inagibili o inabitabili e non all'intero edificio.